

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO**

IL Giudice Onorario di Pace Dott. Giuseppe CARLUCCI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. omissis/2017 R.G. promossa da
CLIENTE - CORRENTISTA

ATTORE

CONTRO

BANCA

CONVENUTA

OGGETTO: Nullità contratto di c/c - Restituzione somme.

Causa riservata in decisione all'udienza del 08.02.2018 sulle CONCLUSIONI della parte presente in atti formalizzate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente decisione viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti di causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimenti a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n.4 - 118 att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 legge 69/2009.

Sintetim, la fattispecie è la seguente:

Con atto di citazione notificato in data 03.11.2016 l'attore chiede, come da relative conclusioni, accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto di c/c in essere tra le parti in contesa per mancanza di forma scritta, la nullità parziale dello stesso contratto in relazione all'esercizio dello *jus variandi* ed alle clausole di determinazione e di applicazione delle CMS — degli interessi ultralegali — delle commissioni CDF — dei costi e spese non pattuite — ecc. -, con conseguente rideterminazione del saldo finale e condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con clausola di contenimento, vinte le spese ex art.93 c.p.c..

Costituitasi in giudizio con comparsa dell'11.02.2017, la convenuta, come da relative conclusioni, eccepisce sul medesimo *petitum* l'esistenza di giudicato formale e sostanziale, la prescrizione di ogni eccezione su presunte indebite operazioni coperte da versamenti solutori intervenuti nel decennio anteriore alla proposizione della domanda e, in via subordinata, per la validità delle condizioni concordate tra le parti in uno alla stessa validità del contratto.

Col favore delle spese.

In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 08.02 2018 precisate le conclusioni definitive, la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente, va chiarito che nel provvedimento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni è sempre implicito quello di chiusura dell'istruttoria che ne costituisce il necessario presupposto logico-giuridico.

La domanda va rigettata.

E' principio di diritto (Cass. civ. n.6337/2014) che scaduto il termine per l'opposizione a D I il debitore può agire con azione di accertamento negativo dell'esistenza del credito per dedurre, però, solo fatti sopravvenuti e ciò senza che il creditore possa opporgli il giudicato che consegue alla mancata proposizione dell'opposizione, perché esso (il giudicato) impedisce di dedurre i fatti esistenti al momento della pronuncia del Decreto monitorio, in quanto essi sono incompatibili con l'accertamento in esso contenuto, ormai divenuto irretrattabile.

Del resto, sotto il medesimo profilo, la Corte regolatrice (Cass. Civ. n.11360/2010; conforme, Cass. Civ. n.15493/2015) ritiene che il giudicato sostanziale conseguito alla mancata opposizione del D.I. copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stesso si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso monitorio.

Per ciò stesso, quindi, l'odierno attore, non avendo opposto il D I n. *omissis* /2007 del Tribunale di Salerno, dichiarato esecutivo ex art.647 c.p.c. con provvedimento in data 07.5.2009, intervenuto tra le stesse parti oggi in contesa ed avente ad oggetto il credito nascente dal contatto di c/c n. *omissis*, non può oggi agire con la presente domanda per chiedere l'accertamento del rapporto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stesso si fondano rinveniente dal medesimo rapporto di n. *omissis*, in presenza di un giudicato sostanziale ormai divenuto irretrattabile.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, fatta applicazione del D.M. 55/2014 (valori medi di liquidazione per le fasi di studio - introduttiva - istruttoria e decisionale, scaglione fino ad Euro 5.200,00.)

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Salerno, definitivamente pronunciando sulla vertenza in atti, così provvede:

- 1) Rigetta la domanda;
- 2) Condanna il Sig. CORRENTISTA alla rifusione delle spese di giudizio in favore della BANCA che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario s.g.15%, IVA e CPA come per legge, se dovuti;
- 3) Dichiarare la Sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Salerno 19 Febbraio 2018

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*